

I Delegati Federagenti chiedono spiegazioni circa la sostenibilità finanziaria

Enasarco, serve una «operazione verità»

Necessaria verifica su fondi immobiliari e commissioni di gestione

Gia lo scorso 27 aprile i sette rappresentanti della Federagenti in seno all'assemblea dei delegati Enasarco, dopo aver chiesto l'indizione di una riunione entro fine giugno per discutere del ruolo di questo nuovo organismo, avevano, tra le altre cose, raccomandato al consiglio di amministrazione dell'ente e al presidente Costa «di effettuare una politica degli investimenti, soprattutto della liquidità eccedente, il più possibile diversificata, destrutturando i fondi immobiliari, che nel tempo hanno assunto una consistenza abnorme, e aumentandone i rendimenti». Ciò in quanto la Fondazione detiene in portafoglio alcuni fondi immobiliari e in particolare tre di essi sono stati costituiti a seguito del cd. progetto Mercurio (la dismissione degli immobili, deliberata nel 2008), mediante apporto delle unità immobiliari (residenziali e commerciali) invendute. Un progetto sul quale, sin dagli albori, la Federagenti ha espresso forti perplessità, sia per le premesse che per i risultati annunciati che, nel tempo, si sono rivelati irrealizzabili. Del resto infatti, viste le criticità gestionali emerse nel corso degli anni, la Fondazione ha messo in atto una ristrutturazione di questi Fondi modificandone la durata, la politica di investimento nonché i profili commissionali, alla ricerca di migliori risultati.

Visto che solo alla scadenza contrattuale di questi fondi e quindi non prima di qualche anno, verrà rilevata l'eventuale ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco, serve una «operazione verità»
- Enasarco, finalmente abolito l'199 a pagamento per contattare la Fondazione
- L'omissione contributiva Enasarco non è reato
- Provvigione e attività accessorie
- Prestazioni integrative Enasarco
- Rubrica Legale

Enasarco, finalmente abolito l'199 a pagamento per contattare la Fondazione

Finisce l'era del «Call Center Enasarco» con la numerazione a pagamento «199».

Come tutti voi ben sapete, ogni volta che dovete contattare telefonicamente Enasarco siete costretti a farlo chiamando il numero a pagamento 199.30.30.33. Una procedura che Federagenti ha da sempre considerato ingiusta e che ha provocato tantissime proteste da parte della categoria. Bene, questa numerazione, che per una telefonata di 4 minuti fatta dal vostro cellulare vi costa 2,07 Euro (e per 10 minuti vi costa 4,95 Euro) presto sarà abolita.

Un passo, semplice ma al tempo stesso significativo, verso gli iscritti alla Fondazione che, per noi, incomprensibilmente non era stato fatto in precedenza.

Vi terremo informati appena il nuovo numero sarà reso disponibile. ■

La posizione della cassazione favorisce le mandanti «malandrine»

L'omissione contributiva Enasarco non è reato

Necessaria una legge ad hoc che tuteli gli agenti

Purtroppo non è una novità, ma con la recentissima sentenza n. 31900 del 3 luglio 2017 la Cassazione conferma il suo orientamento ribadendo l'insussistenza del reato nel caso di omesso versamento dei contributi previdenziali a danno di un agente di commercio.

Il caso riguardava un'azienda che aveva omesso i contributi previdenziali Enasarco per una cifra di poco inferiore ai 6000 euro.

Come è noto il D. Lgs n. 8/2016, ha modificato l'articolo 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, depenalizzando l'omissione contributiva laddove l'importo delle ritenute omesse è inferiore a 10.000 euro. Ma non è stata questa la motivazione principale su cui si sono concentrati i supremi giudici che invece, nell'occasione, hanno ribadito come la norma sopracitata si riferisca solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Conseguentemente risultano escluse dall'ambito di tale tutela, sia dal lato penale che amministrativo, le altre forme di ritenute previdenziali, quali ad esempio quella dell'Enasarco che ricadono nell'autonoma disciplina sanzionatoria ex art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali Enasarco del 2013.

Questa pronuncia evidenzia ancora di più la necessità di un intervento del legislatore per rafforzare le tutele a favore dell'agente anche e soprattutto in un campo così delicato e fondamentale come quello previdenziale. Si deve fare il possibile per garantire agli iscritti che le aziende rispettino gli obblighi di versamento e che la Fondazione vigili sulle posizioni assicurative operando incisivamente nei confronti delle preponenti inadempienti. ■



“C'è un altro modo per gestire le Provvigioni dei Tuoi Collaboratori...”



soluzione agenti

Software per Agenti di Commercio

SCOPRI LA PROMOZIONE >

Enasarco, serve una «operazione verità»

Necessaria verifica su fondi immobiliari e commissioni di gestione

a cura della **Redazione**

Già lo scorso 27 aprile i sette rappresentanti della Federagenti in seno all'assemblea dei delegati Enasarco, dopo aver chiesto l'indizione di una riunione entro fine giugno per discutere del ruolo di questo nuovo organismo, avevano, tra le altre cose, raccomandato al consiglio di amministrazione dell'ente e al presidente Costa «di effettuare una politica degli investimenti, soprattutto della liquidità eccedente, il più possibile diversificata, destrutturando i fondi immobiliari, che nel tempo hanno assunto una consistenza abnorme, e aumentandone i rendimenti». Ciò in quanto la Fondazione detiene in portafoglio alcuni fondi immobiliari e in particolare tre di essi sono stati costituiti a seguito del cd. progetto Mercurio (la dismissione degli immobili, deliberata nel 2008), mediante apporto delle unità immobiliari (residenziali e commerciali) invendute. Un progetto sul quale, sin dagli albori, la Federagenti ha espresso forti perplessità, sia per le premesse che per i risultati annunciati che, nel tempo, si sono rivelati irrealizzabili. Del resto infatti, viste le criticità gestionali emerse nel corso degli anni, la Fondazione ha messo in atto una ristrutturazione di questi Fondi modificandone la durata, la politica di investimento nonché i profili commissionali, alla ricerca di migliori risultati.

Visto che solo alla scadenza contrattuale di questi fondi e quindi non prima di qualche anno, verrà rilevata l'eventuale plusvalenza/minusvalenza di valore degli immobili apportati, come differenza tra valore di bilancio e valore di rimborso da parte delle Sgr che gestiscono tale patrimonio, i 7 delegati Federagenti ave-

vano chiesto, in buona sostanza, di far immediatamente luce sui rendimenti di tali fondi. Sul punto, **Giuseppe Coppola**, Vice Segretario Nazionale Federagenti e delegato all'assemblea Enasarco, aveva già ricordato la necessità di «verificare quale sia lo stato di questi investimenti e la loro corrispondenza con i dati in Bilancio al fine di ottenere rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria a lungo termine e sulla solidità economico finanziaria della Fondazione. Questa verifica consentirà inoltre di poter dare un giudizio finale sul progetto Mercurio, voluto e difeso da tutte le altre associazioni di categoria presenti nel CdA Enasarco già dal 2008».

Ebbene, poiché il Presidente Costa non solo non ha dato alcun riscontro sul delicato tema dei reali rendimenti dei fondi immobiliari ad apporto, ma non ha neanche proceduto alla convocazione della richiesta riunione per discutere del concreto ruolo che deve avere l'Assemblea dei delegati, i sette membri in data 28 giugno hanno indirizzato al Presidente una nuova comunicazione con la quale hanno anticipato che come forma di protesta non avrebbero partecipato alla presentazione del Bilancio sociale della Fondazione prevista per il 7 luglio. Nel prosieguo della lettera i delegati



Giuseppe Coppola,
Vice Segretario
Nazionale Federagenti

Federagenti pur esprimendo l'apprezzamento per il notevole lavoro svolto dagli Uffici nella redazione di questo Bilancio, hanno sottolineato comunque l'atteggiamento assolutamente antidemocratico assunto dal Presidente Costa che non consente, di fatto, ai delegati eletti di esercitare appieno le funzioni per le quali diverse migliaia di iscritti all'ente li hanno votati e che, nella realtà, contraddice quanto dichiarato dal Presidente stesso all'atto del suo insediamento in tema di trasparenza e condivisione.

Il tutto mentre – lo ricordiamo – nessuna chiarezza è stata fatta anche su un altro tema «caldo», evidenziato in questi mesi dai rappresentanti Federagenti, quello delle modalità di affidamento dei servizi legali agli avvocati convenzionati, che attualmente costano alla Fondazione circa 5 milioni di euro annui. ■

Hai problemi con la mandante?

Trova la ns. sede più vicina su



www.federagenti.org

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde** e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16

Provvigione e attività accessorie

Quello che c'è da sapere per vedersi riconosciuti i propri diritti

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Sempre più frequentemente agli agenti, contestualmente alla firma del mandato di agenzia vengono «proposti» (alcune volte imposti) ulteriori incarichi «accessori» spesso definiti in maniera insufficientemente chiara e non espressamente regolati nelle successive clausole contrattuali. Innanzitutto fra le prestazioni accessorie è opportuno distinguere tra attività l'attività d'incasso e le altre man mano evidenziatesi anche in relazione al mutamento delle modalità di svolgimento della professione di agente e rappresentante (attività di coordinamento, di rilevazione prezzi, controlli punti vendita ed esposizione prodotti, ecc...). L'attività di incasso, infatti, era inizialmente l'unica «attività accessoria» espressamente prevista e regolamentata dal codice civile che, all'art. 1744 stabiliva: «l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del proponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.» A fronte di tale previsione, la regolamentazione è stata quindi lasciata agli Accordi Economici Collettivi di categoria e di settore.

Partiamo per es. dall'art. 3 co. 4 dell'AEC Commercio del 26.02.2002 (ma la previsione era già presente nei precedenti AEC) in forza del quale «L'agente o rappresentante non ha la facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o il rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti».

L'art. 9, 1° comma dell'AEC Federagenti del 25.03.2009 sul punto prevedeva che «Qualora l'Agente od il Rappresentante svolga **continuativamente** attività di incasso per la mandante, indipendentemente dall'attribuzione allo stesso di responsabilità in caso di errore contabile, dovrà essere prevista una provvigione aggiuntiva e separata pari all'1% delle somme incassate, fatta salva l'attività prestata per il recupero degli insoluti».

Pertanto la regola era (ed è tutt'ora) che l'attività di incasso è sempre esclusa, a meno che non sia espressamente prevista dal contratto individuale e laddove prevista non può prescindere dal riconoscimento all'agente di un compenso. Di fatto, molto spesso, il compenso viene corrisposto in forma provvigionale, causando non pochi attriti al momento della risoluzione del rapporto, circa la sua congruità. Non sono poi rari i contrasti addirittura sulla sua reale debenza. Per questo motivo l'AEC Federagenti prendendo atto di tale prassi contrattuale stabiliva la necessità che il compenso, anche pattuito in forma provvigionale dovesse comunque risultare determinato in forma separata ed aggiuntiva rispetto alla provvigione base riconosciuta per l'attività agenziale.

Venendo alle altre attività accessorie, le stesse trovano la loro prima regolamentazione nell'art. 5 dell'AEC Commercio del 20.02.2009 e sempre nell'art. 9 (commi 2° e 3°) dell'AEC Federagenti sopra citato.

L'AEC Federagenti sul punto stabiliva (e identifica la previsione è contenuta nell'AEC vigente) che «Qualora l'Agente od il Rappresentante svolga altre attività complementari od accessorie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il coordinamento e/o la formazione di Agenti, attività di merchandising etc.), **indicate specificamente in un accordo scritto, le stesse daranno titolo ad un separato compenso, da individuare espressamente nel contratto individuale o in comunicazione successiva sottoscritta da entrambe le Parti, riferendosi la provvigione esclusivamente all'attività promozionale svolta dall'Agente o del Rappresentante.**»

Sostanzialmente simile è la previsione contenuta nell'art. 3, 11° comma dell'AEC Commercio del 2009 che recita: «Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante. [...] di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, **dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.**»

In ogni caso, entrambe le previsioni pattizie non prevedono (vista anche l'enorme diversità ed

onerosità tra le possibili prestazioni accessorie) un criterio di calcolo o di determinazione del compenso aggiuntivo spettante all'agente e quindi è certamente opportuno che questo aspetto sia oggetto di attenta analisi di separata regolamentazione in sede di sottoscrizione del contratto.



L'individuazione di un compenso «fisso» o comunque «non provvigionale» e separato da quello stabilito per l'attività agenziale è stato previsto dalle norme pattizie per evitare il rischio che all'interno del compenso provvigionale venga inserito in forma solo fittizia e con chiare finalità elusive, anche quello relativo alle attività accessorie arrivando, di fatto, a non corrispondere all'agente alcunché.

Se il contratto individuale non prevede nulla, ma nella pratica l'agente svolge attività accessorie, la situazione si complica e laddove non riesca a trovare un accordo con la mandante per il pagamento di tali ulteriori prestazioni, tutto viene rimesso alla discrezionalità del giudice in un'eventuale causa. Sul punto l'AEC Federagenti ha provato a dire qualcosa di più, trovando però ovviamente il limite dei principi generali del nostro ordinamento ed infatti il 2° comma del già citato art. 9 recita: «L'agente o rappresentante avrà diritto allo stesso compenso per attività complementari di fatto svolte a favore della preponente benché non risultanti da apposito patto scritto. In questo caso sarà onere dell'agente fornire prova dell'attività accessoria svolta».

Pertanto, nel ribadire che è diritto dell'agente vedere inserire in una clausola contrattuale o ricevere un successivo documento in cui sono specificate le attività accessorie svolte ed il relativo compenso spettante, laddove la preponente continui a richiedere prestazioni ulteriori senza adempiere a questi obblighi, farà bene l'agente a precostituirsi delle prove scritte (per esempio inviando periodicamente mail alla preponente dove specifica natura, frequenza e risultati delle attività svolte), al fine di tutelarsi adeguatamente all'esito dell'eventuale risoluzione del rapporto. ■




Per la Pubblicità su questo Notiziario

www.networkagenti.it

IL MIGLIOR MODO PER **CONTATTARE**
240.000
AGENTI DI COMMERCIO

Network Agenti.IT Roma / Milano - Info Line 800.86.16.16

“C'è un altro modo per
gestire le **Provvigioni** dei
Tuo**i Collaboratori**...”



Soluzione Agenti

Software Specifico per
Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

www.SoluzioneAgenti.IT

Prestazioni integrative Enasarco

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Oggi parliamo di prestazioni integrative. Argomento su cui la Federagenti informa con periodicità, ma che continua, forse anche a causa di una campagna divulgativa non sempre adeguata da parte dell'Enasarco, a non essere ben conosciuto dalla categoria, che, in molte occasioni, non usufruisce dei benefici a cui avrebbe diritto.

Il caso più eclatante è l'assegno nascita o adozione, che viene corrisposto appunto in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. L'agente decade dal diritto alla prestazione qualora non lo richieda entro l'anno dall'evento ed è ciò, che purtroppo, molto spesso vediamo accadere.

Il fatto si verifica meno raramente in relazione agli assegni funerari, ma ciò è dovuto alla circostanza che in questi casi gli eredi si rivolgono all'Enasarco per il disbrigo delle questioni collegate alla liquidazione del FIRRE e della pensione. In tale occasione vengono quindi anche a conoscenza dell'assegno.

Molti agenti genitori non sanno poi che potrebbero richiedere il contributo per asilo nido. In questo caso le richieste, redatte su apposito modello o form elettronico disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 15 ottobre 2017 nei modi e con le forme previste. Ci sono poi i contributi per i soggiorni estivi riservati alle famiglie di agenti con figli in età da 4 a 13 anni. Anche in questo caso le richieste vanno presentate entro il 15 ottobre 2017 con allegata la documentazione indicata sul sito della Fondazione.

L'assegnazione di questi due contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

A seguire vi è poi il contributo per acquisto libri scolastici a sostegno delle famiglie degli agenti con figli in età scolare che va richiesto entro il 1° ottobre 2017.

Sempre in relazione al settore educativo abbiamo poi i premi studio per conseguimento di obiettivo scolastico/accademico per gli studenti (agenti e rappresentanti o figli di agenti/rappresentanti), che hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano. Le domande per questa prestazione vanno spedite entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento ad obiettivi scolastici conseguiti l'anno precedente.

Entro la stessa data può essere richiesto anche un premio per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa (contributo, anche questo, previsto sia per agenti/rappresentanti che per i figli dei medesimi), infatti al fine di incentivare studi e ricerche originali

su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 10 premi, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno. Le tesi dovranno avere per oggetto uno o più dei seguenti argomenti:

- contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- previdenza Enasarco.

Agli agenti di commercio i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale, tale da rendere necessaria la dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga poi un contributo per assistenza a figli portatori di handicap che deve essere richiesto entro il 30 giugno di ogni anno.

Ai pensionati Enasarco, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento delle prestazioni integrative, possono essere riconosciuti contributi per le spese di ospitalità presso case di riposo (scadenza domanda 30 aprile di ogni anno) o contributi per assistenza personale permanente (entro il 30 giugno).

A ciò si aggiungono le erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà in particolari situazioni di bisogno elencate nel regolamento.

La Fondazione Enasarco contribuisce alle spese sostenute dagli iscritti per soggiorni termali mediante una convenzione con strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale. Le domande possono essere presentate sia dagli agenti in attività che dai pensionati e vanno inoltrate entro il 15 aprile di ogni anno.

Da pochissimo si è poi aggiunto il contributo per la formazione professionale degli agenti. La Fondazione Enasarco, per garantire ai suoi iscritti la possibilità di effettuare un serio e costante aggiornamento professionale, ogni anno assegnerà fino a 1.500 contributi, per una spesa complessiva massima di euro 1.500.000, ripartita su base regionale.

Tutte le richieste in eccedenza al numero o alla spesa ripartita su base regionale verranno valutate nei casi di rinuncia o mancanza dei requisiti delle domande presentate in precedenza.

Tale contributo spetta agli agenti in attività e ai soci illimitatamente responsabili di società di persone in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) iscritti in attività: devono avere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 12 trimestri, di cui 4 negli anni 2015 e 2016;
- 2) corsi di formazione: i corsi devono prevedere almeno 14 ore di formazione frontale, riguardare l'attività di agenzia (comunicazione ed empowerment personale, politiche di vendita, marketing, certificazione di qualità dell'agenzia, Programmazione Neuro-Linguistica, utilizzo di strumenti informatici inerenti le attività di ufficio e/o vendita, lingue straniere); l'agen-

te deve aver frequentato in aula almeno il 75% delle ore di formazione in aula;

3) enti formatori: i corsi devono essere tenuti da aziende che si occupano di formazione, organismi di istruzione pubblica o parificata, già accreditati presso la Fondazione Enasarco;



Il contributo coprirà il 50% della spesa sostenuta dall'iscritto fino a un massimo di 1.000 euro annui per partecipante, tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00.

Gli iscritti possono richiedere il contributo solo se frequenteranno un corso tenuto da un'azienda già accreditata presso la Fondazione Enasarco.

È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l'area riservata in Enasarco; non sono accettate domande presentate con altre modalità, ad esempio con raccomandata, o consegnate presso le sedi Enasarco o presso i patronati.

Alla presentazione della domanda (prenotazione) gli iscritti non dovranno allegare nessuna documentazione mentre dovranno presentare copia dell'attestato di iscrizione al corso, con la descrizione del corso stesso e copia del documento di identità valido del richiedente entro i 60 giorni successivi alla richiesta online.

Al momento della richiesta del contributo spesa andrà presentata la seguente documentazione:

- copia dell'attestato di frequenza del corso, con l'indicazione dettagliata delle giornate di frequenza del corsista (ad eccezione degli organismi di istruzione pubblica o parificata);
- copia del giustificativo della spesa sostenuta;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Ricordiamo che per ogni prestazione vanno rispettati i termini di presentazione delle domande indicati ed è necessario allegare i documenti richiesti pena la decadenza del diritto.

Nella speranza che questa breve sintesi delle prestazioni integrative previste dalla Fondazione a favore degli iscritti possa esservi stata utile, vi invitiamo a rivolgervi alle ns. sedi sul territorio nazionale per eventuale assistenza.

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Buongiorno, sono un agente monomandatario e mi servirebbe qualche delucidazione in merito al preavviso di fine mandato. È vero che la durata dipende dalla parte che da disdetta?

Risposta: È, in parte, vero, ma andiamo per ordine. Il preavviso è regolato sia dall'art. 1750 del Codice Civile sia, ovviamente, dai vari Accordi Economici Collettivi di settore (commercio – industria).

L'art. 1750 c.c., stabilendo la durata del periodo di preavviso non solo non distingue tra agente mono o plurimandatario, ma nemmeno in relazione alla parte che decide di recedere dal contratto piuttosto prevede genericamente e per tutti i rapporti di agenzia che «[...] Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario».

Quindi, come vede, se al contratto individuale (cioè a quello che lei ha sottoscritto con la mandante) si applica solo la disciplina del codice civile possiamo rispondere a quanto da lei richiesto in maniera negativa.

Ma se invece al suo contratto si applica la disciplina prevista dagli Accordi Economici Collettivi le cose cambiano. Gli AEC infatti prevedono termini di preavviso diversi a seconda del soggetto che intende porre fine al rapporto.

Per esempio l'art. 10 dell'AEC commercio attualmente vigente (ma la previsione contenuta nel nuovo AEC industria siglato nel 2014 è identica) stabilisce che «in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: [...]

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:

- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;

- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario [...].

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono». Laddove questi termini non siano rispettati e la parte recedente intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto ex lege o in base agli AEC la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Per una consulenza più approfondita e specifica la invitiamo a contattare la sede Federagenti a lei più vicina, che provvederà ad esaminare la documentazione in suo possesso.

Domanda: Sono agente monomandatario dal 2001 presso un'azienda farmaceutica proprietaria anche di un marchio di farmacosmesi. Dopo anni in cui le linee erano commercializzate insieme, la direzione, a suo dire per una più efficace azione promozionale, ha deciso di dividere le linee, affidando i prodotti farmacosmetici a una nuova rete vendita creata ad hoc. Conseguentemente dal prossimo mese di settembre io avrò un listino ridotto di circa il 30% come numero di prodotti e tra il 15% ed il 20% come fatturato. Volevo sapere se posso chiedere qualche indennità e cosa mi spetta se decidessi di non accettare le nuove condizioni.

Risposta: Se il contratto individuale, sottoscritto inter partes, non richiama gli Accordi Economi-

ci Collettivi l'azienda non può apportare tale modifica unilateralmente, ma necessita del suo consenso. Quindi in tale ipotesi potrà rifiutare la proposta (perché tale deve essere considerata la comunicazione della mandante) e chiedere che il rapporto continui alle precedenti condizioni. Se, invece, il suo contratto richiama gli AEC, il caso rientra nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2 che attribuisce alla preponente la facoltà di modificare il contenuto economico del contratto variando: 1) la zona; 2) i prodotti; 3) i clienti; 4) l'aliquota provvigionale.

Poiché nel suo caso la riduzione del contenuto economico del contratto è tra il 15 e il 20% diviene, poi, fondamentale sapere se l'AEC applicato è quello del Commercio o quello dell'Industria. Se al contratto si applica l'AEC Commercio, accertare l'effettiva portata della riduzione comunicata (facendo riferimento alle provvigioni relative ai prodotti «sottratti» percepite nell'anno precedente) diviene fondamentale. Infatti lei potrà comunicare la non accettazione della modifica contrattuale (entro 30 giorni dalla ricezione della lettera della mandante), conservando il diritto alle indennità di fine rapporto, solo se la variazione apportata è superiore al 20%. In tal caso la comunicazione con cui la mandante ha operato la modifica contrattuale sarà considerata comunicazione di recesso per volontà dell'azienda e terminato il preavviso le saranno dovute le indennità di fine rapporto previste dal contratto. Se al contratto si applica l'AEC Industria la situazione è molto più semplice in quanto per vedersi riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto, sarà sufficiente che la riduzione operata dall'azienda comporti una riduzione provvigionale superiore al 5%. Anche in questo caso dovrà comunicare entro 30 gg. dal ricevimento della lettera di riduzione, la sua volontà di non accettare e come già visto nel caso precedente la comunicazione con cui la mandante ha operato la modifica contrattuale sarà considerata comunicazione di recesso e terminato il preavviso le saranno dovute le indennità di fine rapporto previste dal contratto. Ovviamente per una valutazione più completa della sua posizione la invitiamo a contattare il nostro responsabile di zona. ■



**Hai problemi con la tua ditta mandante?
Hai problemi con l'Enasarco?
Rivolgiti alla sede Federagenti a te più vicina**